

DISCIPLINA PROVVISORIA PER IL CAMPEGGIO IN AREA PARCO

Articolo 1

Il campeggio libero è vietato in tutto il territorio del Parco e nelle aree contigue; è consentita la sola sosta in bivacco notturno dall'imbrunire all'alba.

Articolo 2

L'Ente Parco identifica alcune zone in cui, previa autorizzazione, può essere svolta l'attività di campeggio.

Articolo 3

Le prescrizioni per svolgere l'attività di campeggio come previsto dall'art.2 sono le seguenti:

- ✂ non dovranno essere arrecati danni di qualsiasi natura al suolo e soprassuolo, sia durante l'approntamento del campo che durante lo svolgimento del campeggio;
- ✂ non dovranno essere accesi fuochi nei boschi;
- ✂ non dovranno essere abbandonati rifiuti di qualsiasi genere;
- ✂ per il servizio al campo, salvo casi particolari autorizzati in ogni caso da questo Ente, potrà essere utilizzato un unico automezzo che comunque non dovrà essere parcheggiato all'interno del bosco;
- ✂ non potranno essere utilizzati Camper, Roulotte o altri mezzi simili nelle zone identificate come "aree campeggio";
- ✂ nel caso di soggiorno superiore ad otto giorni dovranno essere riposizionate tutte le tende e le attrezzature che impediscono lo sviluppo delle piante erbacee;
- ✂ qualsiasi modifica del numero delle presenze deve essere comunicata all'Ente Parco.

Articolo 4

L'effettuazione del campeggio costituirà implicita accettazione delle prescrizioni di cui sopra e delle responsabilità per eventuali danni arrecati al patrimonio indisponibile della regione Emilia Romagna oggi in gestione al Parco.

Articolo 5

Le autorizzazioni sono rilasciate fatti salvi i diritti di terzi ed esentano il Consorzio del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese in ordine ad eventuali danni arrecati a persone o cose da parte dei gruppi di campeggiatori che dovranno altresì attenersi a quanto disposto in materia dalla L.R. n.1 del 7 gennaio 1985 (Nuova disciplina dei complessi turistici all'aria aperta) e successive modificazioni. Il Consorzio è esonerato da ogni responsabilità in merito a tutte le restanti autorizzazioni o concessioni che il richiedente deve preventivamente possedere.

Articolo 6

La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti posti dalla presente disciplina è esercitata dall'Ente di gestione del Parco e viene svolta anche avvalendosi, mediante apposita convenzione, delle Guardie Ecologiche Volontarie, nonché del personale del Corpo Forestale dello Stato.

Articolo 7

A chiunque violi le prescrizioni contenute nella presente disciplina è applicata una sanzione pecuniaria da L.250.000 a L.2.500.000, secondo quanto previsto dall'art.32 della L.R. n.11/88 e successive modifiche (L.R. n.40/92).